ISTITUTO COMPRENSIVO
GINO CAPPONI

Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Gino Capponi" · Via Pestalozzi 13 – 20143 Milano
Tel. 02 88444729 · Fax 02 89123381 · Cod. Mecc. MIIC8CY00P · C.F. 80152350155
E-mail: miic8cy00p@istruzione.it · PEC: miic8cy00p@pec.istruzione.it

Scuola Primaria "G. Capponi" – Via Pestalozzi 13 · Tel. 0288444729 · Fax 0289123381
Scuola Primaria "D. Moro" – Via Pescarenico 6 · Tel. 0288446780 · Fax 0288446784
Scuola Secondaria di I grado "A. Gramsci" – Via F. Tosi 21 · Tel. 0288444688 · Fax 0288446787
Scuola Secondaria di I grado "A. Gemelli" – Via Pescarenico 2 · Tel. 0288446741 · Fax 0288446743

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

Approvato dal Consiglio di Istituto il 22 giugno 2016 con delibera n. 44

Indice

Premesse 2
Art. 1 Motivazione del contributo 2
Art. 2 Importo del contributo delle famiglie 2
Art. 3 Tempi e modalità di versamento 3
Art. 4 Detrazione fiscale 3
Art. 5 Destinazione del contributo – Scuola primaria 3
Art. 6 Destinazione del contributo – Scuola secondaria di I grado 3
Art. 7 Modalità di gestione e rendicontazione 4
Art. 8 Altre forme di raccolta dei contributi 4
Allegato – Riferimenti normativi 4

Premesse

VISTO l'art. 34 della Costituzione;

VISTO l'art. 1, c. 622 della L. 296/2006;

VISTO l'art. 13 della L. 40/2007;

VISTO il D.Lgs. 297/1994;

VISTO il D.P.R. 275/1999;

VISTA la Nota del MIUR n. 312/2012;

VISTA la Nota del MIUR n. 593/2013.

Art. 1 Motivazione del contributo

1. L'istruzione obbligatoria e gratuita per almeno dieci anni – stabilita dall'art. 34 della Costituzione e dalla L. 296/2006 – esclude la possibilità che le istituzioni scolastiche abbiano una qualche capacità impositiva. Qualunque contributo richiesto alle famiglie è di natura volontaria, fermo restando l'obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse.
2. Il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per assicurare un'offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in considerazione delle recenti riduzioni della spesa pubblica che investono anche gli Enti Locali e altre istituzioni che in passato hanno contribuito in modo significativo al bilancio della scuola.
3. L'istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate nel presente regolamento, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, rappresenta la soluzione migliore per continuare a proporre agli alunni un'offerta formativa di qualità.

Art. 2 Importo del contributo delle famiglie

1. L'importo del contributo richiesto alle famiglie è composto da due quote indipendenti: una obbligatoria e una volontaria.
2. La quota obbligatoria è costituita dal rimborso delle spese sostenute dall'istituzione scolastica:
 a) per la stipula del contratto di assicurazione che copre l'infortunio e la responsabilità civile degli alunni (l'importo è stabilito in seguito a gara d'appalto);
 b) per l'acquisto dei libretti delle giustificazioni delle assenze;
 c) per l'organizzazione dei viaggi di istruzione e le uscite didattiche.
3. La quota volontaria viene stabilita annualmente e deliberata dal Consiglio d'Istituto nel mese di giugno. Essa viene impiegata prioritariamente per interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa dell'istituzione scolastica; tuttavia potrà essere finalizzata anche all'innovazione tecnologica secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.
4. In nessun caso le risorse raccolte con contributi volontari vengono impiegate per finanziare attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull'azione educativa rivolta agli studenti.

5. Per gli alunni disabili (certificati L. 104/92) non viene chiesto il versamento di alcun contributo, salvo diversa volontà della famiglia.

Art. 3 Tempi e modalità di versamento

1. **Quota obbligatoria per l'assicurazione e il libretto delle assenze:** il versamento viene effettuato, entro il 10 ottobre di ogni anno, a seguito di apposita comunicazione da parte del Dirigente scolastico, nella quale si precisa annualmente l'importo.
2. **Contributo per i viaggi di istruzione:** contestualmente alla sottoscrizione dell'autorizzazione alla partecipazione al viaggio.
3. **Quota volontaria:** il versamento deve essere effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. **Modalità di pagamento:** versamento individuale o collettivo di classe sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario intestati alla scuola. Nell'attestazione del versamento deve essere riportata la seguente dicitura: "Erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa a favore dell'Istituto Comprensivo 'G. Capponi' – L. 40/2007 art. 13", specificando "nome alunno – scuola – classe". Alla scuola va presentata copia del versamento effettuato.

Art. 4 Detrazione fiscale

1. La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla L. 40/2007, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario e che sia destinato all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
2. Nel caso di versamento collettivo, la scuola provvederà al rilascio, ove richiesto da parte delle singole famiglie, di una attestazione di versamento nominativa utile ai fini della dichiarazione dei redditi. Tale attestazione dovrà essere necessariamente richiesta alla segreteria scolastica.

Art. 5 Destinazione del contributo – Scuola primaria

1. Il contributo versato si intende diretto al singolo plesso frequentato dall'alunno.
2. Per la scuola primaria il contributo volontario verrà finalizzato alla realizzazione di un progetto di ampliamento dell'offerta formativa che riguarderà tutte le classi dei due plessi dell'istituto, inserito nell'orario curricolare.
3. All'inizio di ogni anno scolastico, entro il 15 ottobre, i docenti di ogni plesso comunicheranno alle famiglie la proposta progettuale deliberata dal Collegio dei Docenti, sia a livello di riunione di plesso, sia a livello di riunione di singola interclasse e la condivideranno con esse, alle quali è richiesta la partecipazione finanziaria volontaria. Verrà indicato il budget di spesa previsto per il progetto.

Art. 6 Destinazione del contributo – Scuola secondaria di I grado

1. Il contributo versato si intende diretto alla singola scuola frequentata dall'alunno.

2. Per la scuola secondaria di I grado il contributo volontario verrà finalizzato in maniera prioritaria all'innovazione e alla dotazione tecnologica del plesso.

Art. 7 Modalità di gestione e rendicontazione

1. Entro il mese di gennaio, una volta ottenuto il consuntivo dei versamenti effettuati, il Dirigente scolastico procede agli acquisti di beni e servizi previsti dal progetto, all'interno della normale attività negoziale effettuata dall'istituto.
2. Qualora non si sia raggiunto il budget previsto e ove non sia possibile una integrazione da parte del bilancio dell'istituto, sarà possibile integrare le quote mancanti attraverso i rispettivi Comitati dei Genitori dei quattro plessi, le Associazioni del territorio e dei genitori e/o altre forme di libere donazioni. Qualora comunque non venga raggiunta la copertura dei costi previsti a budget, i fondi raccolti verranno impiegati per la realizzazione parziale della proposta progettuale. In questo caso i rappresentanti delle famiglie saranno informati tempestivamente.
3. A fine anno scolastico, viene pubblicato sul sito web dell'istituto un dettagliato prospetto riepilogativo dell'attività svolta da ogni scuola (progetti, budget previsto, entrate, utilizzo delle somme).
4. Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 8 Altre forme di raccolta dei contributi

1. Sono consentite nel corso dell'anno altre raccolte di contributi per progetti specifici da realizzare nelle classi.
2. I finanziamenti destinati all'Istituto dovranno essere versati sul conto corrente bancario o postale della scuola, per la registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Tali finanziamenti saranno comunque oggetto di specifiche comunicazioni "ad hoc" da parte dei promotori stessi, con l'indicazione della cifra raccolta e della sua destinazione d'uso.

Allegato – Riferimenti normativi

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs. 76/2005 (Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: comma 3 "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età"; comma 5 "Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza".
- Le Istituzioni scolastiche non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).

- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia (D.P.R. 275 del 1999), che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.
- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto può determinare forme di "autofinanziamento" (art. 10 – comma 1 – D.Lgs. 297/1994); si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.
- I versamenti volontari a favore delle scuole sono previsti dall'articolo 55 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche").
- Le modalità contabili di "riscossione" dei versamenti volontari sono previste dall'articolo 9, comma 3, del citato Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, che ha disposto che "La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali".
- La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della Legge 40/2007.
- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012 fornisce precise "Indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie".